



Sent.34/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

IL GIUDICE MONOCRATICO DELLE PENSIONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 4050/PM del registro di Segreteria, promosso dal sig. Omissis, c.f. OMISSIS, nato a Omissis (OMISSIS) il Omissis e residente a Omissis in via Omissis, n. omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Ceniccola, c.f. CNCNRC67L20B519H, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato a Campobasso in c.so V. Emanuele II, n. 23; indirizzo pec avv.ceniccola@pec.giuffre.it;

contro

l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., via Ciro il Grande, n. 21 a Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa (C.F. TSTNNL68B58Z133Q - PEC avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del 23/1/2023, rep. 37590/7131, per notar Roberto Fantini di Roma, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Zurlo, n°11;

nonché contro

il Patronato Acai, in liquidazione ed in persona del commissario liquidatore, con sede a Roma in v.le Regina Margherita, n. 86, c.f. 80069410589;

Visti il ricorso introduttivo, la comparsa di costituzione, le memorie e

la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Visti gli artt. 164, 167 e 168 del c.g.c.;

Uditi – all’udienza del 14/5/2025, svoltasi con l’assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino – l’avv. Antonella Testa per l’Inps nonché l’avv. Enrico Ceniccola per il ricorrente;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato telematicamente in data 28/11/2024, il sig. Omissis ha adito la Sezione per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione privilegiata, con decorrenza dal mese di giugno 2018. Ha riferito, in proposito, di aver prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal omissis al omissis, quando è cessato per limiti di età con il grado di Appuntato scelto.

Ha precisato di aver effettuato, in data 19/6/2018, una richiesta di pensione diretta di privilegio per il tramite del patronato Acai-Enas di omissis , specificando che tale richiesta aveva *“il suo fondamento in seguito al riconoscimento [...] della patologia di Gastroduodenite cronica erosiva con esofagite di I° grado e piccola ernia iatale da scivolamento [...] oggetto di accertamento da parte della Commissione Ospedaliera 1^ - Dipartimento Militare di Medicina Legale di omissis , di cui al verbale mod BL/B – N° omissis del omissis ”.*

Non ricevendo riscontro, si attivava presso gli uffici territoriali dell’Istituto, dove gli veniva riferito che la sua pratica non era stata evasa *“in quanto non presente al sistema”.*

Ne seguiva una istanza di accesso agli atti, riscontrata dall’Istituto con la comunicazione che *“non esiste responsabile del procedimento ostensibile nel nome atteso che non esiste procedimento amministrativo avviato a istanza di parte ovvero*

impulso d'ufficio".

A comprova dell'avvenuta presentazione di tale istanza, da parte sua, il ricorrente ha rappresentato che il *"Comando dei Carabinieri ha effettuato- in data 13 Agosto 2019 - la trasmissione del verbale Mod BL/B n omissis del omissis ,all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici- omissis e per conoscenza al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – direzione amministrazione- omissis"*.

Ha aggiunto di avere, peraltro, richiesto al Patronato Acai, con pec del 19/9/2024, la documentazione attestante l'avvenuta presentazione della domanda, senza ottenere riscontro.

Ripercorsi i lineamenti normativi dell'istituto della pensione privilegiata, il ricorrente ha affermato che il fondamento del diritto, nel proprio caso, sarebbe costituito *"dalle risultanze del verbale del CMO del Dipartimento Militare di Medicina Legale – omissis , già sopra meglio illustrato e a cui si rimanda integralmente, tenuto conto che la patologia riscontrata al omissis è causalmente connessa al servizio svolto presso l'Arma dei Carabinieri, nonché inserita nella Tab. A di cui alla L. 313/1968"*.

Con riferimento al mancato reperimento della domanda all'Istituto previdenziale, ha sottolineato di essersi affidato all'assistenza del patronato Acai, presso il quale – al momento della proposizione della domanda – gli è stata rilasciata una attestazione di *"richiesta effettuata in data 19.06.2018 (alle ore 17:06 [...] è contraddistinta dal numero protocollo lotto INPS .DPEN.19/06/2018.0063466"*. La suddetta ricevuta è allegata al ricorso.

Ha aggiunto, perciò, che non sarebbe revocabile in dubbio l'avvenuta

proposizione della domanda e che pertanto *“tutte le vicende successive che impediscono all’INPS di rinvenire detta domanda non possono essere considerate né esimenti né tanto meno andare a ledere il diritto del Omissis ad ottenere quanto legittimamente richiesto”*.

Ha sottolineato che, per giunta, vi sarebbe un ulteriore elemento a confermare la presentazione della domanda: *“Come si evince dall’allegata documentazione, il sopra indicato Comando dei Carabinieri ha effettuato- in data 13 Agosto 2019 - la trasmissione del verbale Mod BL/B n BA omissis del omissis, all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici- omissis ”*.

Quanto alla posizione del patronato, ha dedotto che *“Nell’ipotesi in cui si dovesse accertare l’inadempienza e/o l’omissione da parte del patronato [...] si verrebbe a configurare- anche in tal caso- una ipotesi di responsabilità contrattuale”*.

Ha concluso chiedendo **“1. IN VIA PRINCIPALE** - accertare e dichiarare sussistente il diritto del sigr. Omissis ad ottenere la pensione diretta di privilegio, sussistendone tutti i requisiti;- per l’effetto, dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione della pensione privilegiata diretta con decorrenza dal mese di Giugno 2018, con condanna dell’ente previdenziale resistente a procedere al relativo pagamento, nella misura che sarà stabilita dall’adito Giudicante;-ulteriormente, condannare l’INPS a procedere alla liquidazione dei ratei non erogati dal mese di Giugno 2018 sino alla data odierna, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e nei limiti dell’eventuale importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT;- condannare l’INPS alla refusione delle spese di lite **2. IN VIA SUBORDINATA** - nel caso in cui sia accertato e dichiarato che il Patronato Acai non ha provveduto alla proposizione della domanda di pensione diretta di privilegio, condannare lo stesso al pagamento

*degli importi non percepiti dal sigr. Omissis a far data dal Giugno 2018 e sino alla data in cui detto emolumento sarà corrisposto direttamente dall'INPS; - condannare parte avversa alla refusione delle spese di lite **IN VIA ISTRUTTORIA** Disporre- qualora ritenuto necessario ai fini decisorii- ai sensi degli artt.23 e 97 del Codice di Giustizia Contabile Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare la sussistenza dei requisiti medico sanitari, in capo al Omissis, per l'ottenimento della Pensione in narrativa descritta".*

Con comparsa depositata telematicamente in data 4/3/2025, si è costituito l'Istituto previdenziale, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per assenza di domanda amministrativa. Ha valorizzato, in proposito, l'assenza nei propri archivi della domanda di pensione alla base del ricorso, aggiungendo che la successiva trasmissione della documentazione sanitaria all'Inps, da parte del Comando dei Carabinieri, non avrebbe alcun rilievo, *"non potendo l'INPS procedere all'istruttoria della posizione in assenza di domanda amministrativa rivolta all'Ente"*.

Ha dispiegato vaste argomentazioni in merito all'assenza di valore certificativo della ricevuta esibita dal ricorrente e – attraverso un parallelismo con il meccanismo delle lettere raccomandate e della posta elettronica certificata – ha concluso che *"il documento [allegato al ricorso] attesta il mero invio della domanda nel canale telematico ma non certo l'effettiva ricezione da parte dell'INPS"*.

Ha prodotto, al riguardo, un esempio di ricevuta che il sistema telematico produceva, all'epoca dei fatti, al momento *"dell'effettiva consegna della domanda all'Istituto (fase validazione di cui si parla nell'attestato) caratterizzato in primis dal numero di riferimento della sede INPS di Campobasso (1900) e, quindi,*

avente estensione completa INPS.1900.28/03/2018.0034323 (riferita a domanda inviata dal Patronato INAS), intestata «RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DOMANDA ON LINE»”.

In subordine, l'Istituto ha eccepito la decadenza, affermando che *“Non essendovi alcuna domanda amministrativa presentata in relazione al diritto vantato in questa sede – nell'ipotesi in cui si volesse in qualche misura valorizzare l'attuale domanda giudiziaria notificata in data 6/12/2024 – il diritto risulterebbe comunque estinto per decadenza, giuste le previsioni dell'art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973”.*

Nel merito, ha sostenuto l'insufficienza della patologia sofferta dal sig. Omissis a radicare alcun diritto alla pensione privilegiata, che sarebbe utile solo ai fini dell'ottenimento dell'indennità *una tantum* e non soddisferebbe neanche *“il requisito probatorio minimo per l'accesso ad una CTU sanitaria”.*

Infine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei a ritroso dalla data di notifica del ricorso (6/12/2024).

Ha concluso chiedendo di *“ritenere il ricorso inammissibile per assenza di domanda amministrativa ovvero respingerlo perché infondato”.*

Con deposito telematico del 17/3/2025, il nuovo difensore del sig. Omissis ha presentato memoria aggiuntiva, riportandosi integralmente al contenuto del ricorso, di cui ha ribadito le conclusioni.

Con deposito telematico del 15/4/2025, il ricorrente ha trasmesso ulteriore documentazione, e segnatamente una comunicazione di posta elettronica, dall'Inps al Comando generale dell'Arma, con la quale l'ufficio provinciale dell'Istituto comunicava – in merito alla *“Trasmissione verbale Pensione Diretta di Privilegio. [INPS.1900.16/08/2019.0101323]”* – che *“La comunicazione è stata trasmessa all'ufficio competente”.*

Ha depositato, inoltre, una nota datata 8/11/2018 mediante la quale il medesimo Comando generale trasmetteva all'Istituto previdenziale *“la domanda di pensione diretta di privilegio del nominato in oggetto corredata della relativa documentazione sanitaria ed amministrativa”*. A tale nota è allegato il provvedimento con il quale il Comitato di verifica delle cause di servizio, in data 12/11/2003 (adunanza n. 191/2003), ha riconosciuto *“- che l'infermità: «Gastroduodenite cronica erosiva» PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO [...]; - che l'infermità: «Esofagite di 1° grado» NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO [...]; - che l'infermità: «Piccola ernia iatale da scivolamento» NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO”*. Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Con l'ord. n. 1/2025, resa all'esito dell'udienza del 16/4/2025, è stata ordinata la produzione del *“provvedimento con il quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha recepito il verbale del 12/11/2003 del Comitato di verifica, di accertamento di dipendenza da causa di servizio, provvedimento richiamato nel verbale della c.m.o. di Omissis del omissis come «Dec. omissis » del omissis”*, fissandosi la prosecuzione della discussione all'udienza odierna.

Con deposito telematico in data 24/4/2025, il ricorrente ha trasmesso il provvedimento suddetto, nonché copia della documentazione trasmessa dall'Arma dei Carabinieri all'Inps.

Con deposito telematico in data 8/5/2025, l'Istituto previdenziale ha trasmesso memorie conclusive, eccependo *“la tardività – e, dunque, l'inammissibilità – della documentazione prodotta in data 24/4/2025”*. Ha ribadito l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo *“Del tutto inidonea la trasmissione della «domanda» all'INPS in data 8/11/2018[...] posto che con la medesima il Comando*

non ha fatto altro che inviare «la presunta domanda del 19/6/2018» [...] Né, parimenti, prima della cessazione dal servizio (omissis) risulta presentata al Comando [...] una rituale «domanda»". Ha insistito nell'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei e reiterato l'opposizione alla ctu. Ha concluso chiedendo di "ritenere il ricorso inammissibile, con vittoria di spese, diritti ed onorari".

Con deposito telematico in data 8/5/2025, il ricorrente ha trasmesso note difensive, sostenendo che *"dal provvedimento richiesto dalla Corte e prodotto dalla scrivente difesa, emerge come [...] sia stato riconosciuto, oltre ad un indennizzo una tantum di circa 1.800 euro, anche il diritto a percepire la pensione di privilegio (essendo stata riconosciuta allo stesso la **settima categoria - tabella A**) in virtù di una **patologia dipendente da causa di servizio**".* Ha concluso chiedendo *"l'accoglimento del ricorso con tutte le conseguenze di legge in relazione anche alle spese processuali. Nella denegata ipotesi che l'Ecc.ma Corte ravvisi l'infondatezza della tesi dell'odierno ricorrente, [...] l'integrale compensazione delle spese di lite, ovvero di diritti ed onorari".*

All'udienza del 14/5/2025, sono comparsi l'avv. Antonella Testa per l'Istituto previdenziale e l'avv. Enrico Ceniccola per il sig. Omissis. Entrambi hanno richiamato i propri scritti difensivi e le conclusioni ivi rassegnate, argomentando come da verbale.

Considerato in

DIRITTO

Va disattesa, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza di domanda amministrativa, avanzata dall'Inps sulla base della allegata inesistenza – nei propri archivi – di alcuna domanda di pensione di privilegio da parte del ricorrente.

L'Istituto osserva che la ricevuta di trasmissione della domanda del 19/6/2018, tramite il patronato, non proverebbe il *"compimento dell'atto recettizio"*, e valorizza la seguente annotazione contenuta nella suddetta ricevuta: *"il presente attestato ha il solo scopo di attestare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il numero di protocollo Lotto identifica il lotto di trasmissione. Le pratiche verranno protocollate in seguito alla loro validazione"*.

Nella tesi difensiva, tale documento *"attesta il mero invio della domanda nel canale telematico ma non certo l'effettiva ricezione da parte dell'INPS"*. A supporto dell'argomentazione, il resistente illustra un parallelismo con il meccanismo di trasmissione della posta certificata ed il principio per cui l'avvenuta attestazione di *"accettazione"* dal sistema non è completa, ai fini dell'opponibilità al destinatario, senza la gemella attestazione di *"consegna"*.

La tesi non è condivisibile poiché non si confronta con il carattere triangolare del sistema di recapito della posta certificata che vede, tra il mittente ed il destinatario della comunicazione, l'interposizione del gestore. L'attribuzione a quest'ultimo del segmento *"accettazione dal mittente/consegna al destinatario"* esclude, in quello specifico caso, l'opponibilità al destinatario di eventuali difetti nel completamento della procedura.

Nel caso in esame, invece, l'attestazione di avvenuto invio è stata rilasciata dallo stesso Istituto previdenziale, sicché il completamento della trasmissione (bilaterale e non trilaterale, com'è nella posta certificata) risulta certificato dallo stesso destinatario, il quale ha precisato chiaramente *"di attestare l'avvenuta trasmissione della domanda. [...] Le pratiche verranno protocollate in seguito alla loro validazione"*.

Dunque, l'attestazione di avvenuta *"trasmissione della domanda"*, rilasciata dal soggetto stesso al quale la domanda è indirizzata, ha l'indiscutibile valore di liberare il mittente e lo scopo della successiva precisazione è solo quello di chiarire che il numero ricevuto in prima battuta non sarà quello poi assegnato alla pratica, al momento della sua protocollazione.

L'insuccesso di tale successivo passaggio, interno all'Istituto e gestito secondo i moduli organizzativi di quest'ultimo, non può valere a diminuire la valenza della attestazione di avvenuto *"invio della domanda nel canale telematico"* (come riconosce lo stesso resistente nel costituirsi in giudizio), atteso che tale canale telematico è già di titolarità dell'Inps.

Il rilascio della ricevuta di trasmissione, in definitiva, esaurisce l'ambito degli adempimenti esigibili dal cittadino, salvo una sua grave negligenza, che non risulta nel caso in esame. Anzi, proprio a seguito dell'attivazione del sig. Omissis, che il omissis si era presentato presso l'Istituto per sollecitare gli esiti del procedimento, è emerso che nel 2019 l'Istituto medesimo aveva ricevuto via pec anche il verbale della visita medico legale.

La circostanza che all'Inps fosse stato inviato il verbale della c.m.o. è riferita in modo inequivoco nella richiesta di supporto che il funzionario stesso dell'Istituto, incaricato dell'assistenza al sig. Omissis, aveva trasmesso al servizio informatico. Nel documento, allegato alla comparsa del resistente, si legge che *"Il pensionato riferisce di avere presentato domanda telematica di pensione di privilegio. In effetti, su richiesta, produce l'allegata attestazione di protocollo. Tra l'altro, nel 2019 è pervenuto via pec processo verbale di visita medico legale ai fini PPO"* (v. all. 1 comparsa).

Se ne ricava che, nell'effettuare le ricerche sollecitate dal ricorrente,

l'Istituto si era avveduto di aver ricevuto, sulla posizione di costui, degli impulsi procedurali che avrebbe potuto e dovuto diligentemente approfondire, tanto più in presenza della ulteriore sollecitazione e delle richieste di accesso agli atti con diffida, che vi si sono aggiunte (v. all.ti da 3 a 6 al ricorso). Nulla impediva ed anzi tutto incoraggiava, nel quadro conoscitivo a disposizione dell'Inps, l'attivazione di un procedimento.

Non è irrilevante osservare, peraltro, che la convocazione per la visita medica poteva senz'altro legittimare nel ricorrente la convinzione che la pratica stesse andando avanti, senza che vi fossero elementi per presagire l'incidente che solo poi si è rivelato.

È utile, a questo punto, una breve ricostruzione cronologica dei passaggi amministrativi per cui è causa: in data omissis il sig. Omissis cessava dal servizio presso l'Arma dei Carabinieri; il giorno successivo, omissis, presentava all'Inps, tramite patronato, la domanda di pensione di privilegio per le patologie "GASTRODUODENITE CRONICA EROSIVA CON ESOFAGITE DI I° GRADO E PICCOLA ERNIA IATALE DA SCIVOLAMENTO", ottenendo l'attestazione di avvenuta trasmissione di cui sopra si è motivato, recante la seguente stringa identificativa "INPS.DPEN.19/06/2018.0063466".

Nella suddetta domanda egli dichiarava "di aver avuto il riconoscimento della causa di servizio per le medesime patologie" e "di aver avuto il riconoscimento dell'equo indennizzo per un importo di € 1.831,11 per la seguente patologia: GASTRODUODENITE CRONICA EROSIVA".

In data 24/7/2019, come risulta dal relativo verbale, veniva sottoposto agli accertamenti medico sanitari "finalizzati a: PENSIONE PRIVILEGIATA" presso la c.m.o. di Omissis.

La visita era espletata “A RICHIESTA di SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI – Omissis CON LETTERA PROT. n. omissis , DATATA omissis”, alla quale pure era stata indirizzata la domanda di pensione privilegiata. Infatti, il ricorrente ha prodotto la nota dell’8/11/2018, con la quale il Comando generale dell’Arma aveva trasmesso all’Inps ed al Comando Scuola allievi “la domanda di pensione diretta di privilegio [...] corredata della relativa documentazione sanitaria ed amministrativa”. La nota precisava che “Il Comando Scuola Allievi Carabinieri vorrà trasmettere – direttamente alla sede Inps in indirizzo – il Verbale mod. BL/B non appena ricevuto dalla CMO di Omissis interessata” (v. deposito in atti al 24/4/2025). Cosa che è puntualmente avvenuta.

Con nota datata 13/8/2019, richiamante il “Omissis di prot.”, il Comando Scuola allievi Carabinieri trasmetteva il suddetto verbale all’Inps e, per conoscenza, al Comando generale dell’Arma. L’oggetto della nota di trasmissione era il seguente: “Trasmissione verbale conseguente alla domanda per la concessione della pensione privilegiata”. La domanda di pensione, il verbale della c.m.o. e la nota con cui è stato trasmesso all’Inps sono tutti allegati al ricorso (v. nn. 1 e 8).

Con posta elettronica certificata del 16/8/2019, l’Inps riscontrava alla Scuola allievi, comunicando quanto segue: “Risposta: POSTA CERTIFICATA: Prot. Omissis [enfasi aggiunta, nde] App. Sc. Q.S. (in congedo) Omissis [...]. Trasmissione verbale Pensione Diretta di Privilegio [OMISSISS] La comunicazione è stata trasmessa all’ufficio competente. La Direzione” (v. deposito del ricorrente in atti al 15/4/2025).

Perciò, in disparte la validità della trasmissione della domanda di

pensione da parte del sig.Omissis, la ulteriore sequenza di comunicazioni appena ricostruita evidenzia che – anche con i disguidi di protocollazione – l’Istituto aveva a disposizione una serie chiara di elementi che potevano senz’altro indurlo ad una istruttoria.

Non solo in ragione degli accertamenti ricevuti (che non potevano certo essere ignorati, non foss’altro che per individuarne l’origine), ma anche in ragione dell’espresso riscontro che l’Istituto stesso vi aveva dato inviando, per posta elettronica certificata, rassicurazioni dalla “Direzione”, in merito al fatto che la pratica era stata “*trasmessa all’ufficio competente*”.

Va dunque respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata proposizione della previa domanda amministrativa, atteso che quest’ultima è stata trasmessa dal ricorrente e, per la somma delle motivazioni sopra illustrate, risulta essere pienamente entrata nella sfera di conoscibilità dell’Istituto previdenziale.

Nelle memorie autorizzate dell’8/5/2025, l’Inps ha eccepito la “*tardività – e, dunque, l’inammissibilità – della documentazione prodotta in data 24/4/2025*” a seguito dell’ordinanza emessa alla prima udienza di discussione (ord. n. 1/2025 a seguito dell’udienza del 16/4/2025). Tale eccezione si pone in continuità con quanto pure osservato all’udienza citata, in merito al deposito documentale del giorno 15/4/2025, del cui contenuto si è detto più sopra.

L’eccezione è da disattendere per le motivazioni già illustrate nell’ordinanza in discorso, cui si fa integrale rinvio. Nelle note dell’8/5 u.s., l’Istituto richiama il parallelismo tra il processo del lavoro e quello pensionistico contabile, argomentando che entrambi sarebbero “*certamente caratterizzat[i] dalle preclusioni e decadenze, ferma l’ammissibilità (anche) da parte del Giudice Ordinario*

della produzione documentale tardiva laddove la medesima non sia stata prodotta in allegato al ricorso per fatto non imputabile alla parte o – se comunque tardiva – ritenuta dal Giudice assolutamente indispensabile ai fini del decidere (art. 421 c.p.c.)”.

Anche volendo ammettere che nell’impianto del processo pensionistico contabile possano inserirsi elementi di richiamo al rito lavoristico (comunque entro i limiti posti dall’art. 7 c.g.c.), vi è che non si riscontra – per nessuno dei due processi – alcuna previsione che stabilisca le preclusioni e decadenze invocate dall’Inps, ed anche il concetto di “tardività” – pure introdotto dal resistente – non trova riscontro né nella norma da esso invocata (art. 421 c.p.c., *rectius* art. 420) né in quella effettivamente applicabile (art. 164 c.g.c.). Entrambe fanno riferimento alla possibilità che il giudice ammetta in udienza “i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti”, ed in nessun punto accreditano la tesi – proposta dall’Istituto nelle note autorizzate – secondo cui i mezzi di prova debbano essere proposti a pena di decadenza “all’atto del deposito del ricorso ed all’atto della costituzione in giudizio, anche qui, da eseguirsi 10 giorni prima”.

Tale argomentazione del resistente appare ricavata dal disposto dell’art. 156, commi 1 e 2 del c.g.c., a tenore del quale “Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza [...]. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in segreteria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale”. Com’è fatto palese dal tenore letterale della norma, la decadenza in cui si incorre nel caso di co-

stituzione tardiva affligge unicamente la potestà di proporre eccezioni e domande riconvenzionali e non può essere estesa, per interpretazione analogica, all'indicazione dei mezzi di prova.

Vi osta non solo il canone generale della limitazione dei poteri d'ufficio sulle decadenze (art. 2969 c.c. ed art. 43 c.g.c.), ma anche quello relativo all'ampio raggio dei poteri istruttori del giudice nel processo pensionistico/lavoristico, funzionale a quella esigenza di "*verità materiale*" illustrata dalla Corte di cassazione e già richiamata nell'ordinanza istruttoria (Cass. civ. Sez. lavoro, sent. n. 25346/2019).

Parimenti da disattendere è l'eccezione preliminare di "*decadenza dal diritto*", proposta dal resistente in via subordinata rispetto a quella di inammissibilità.

L'Istituto la compendia nell'argomentazione secondo cui "*Non essendovi alcuna domanda amministrativa presentata in relazione al diritto vantato in questa sede – nell'ipotesi in cui si volesse in qualche misura valorizzare l'attuale domanda giudiziaria notificata in data 6/12/2024 – il diritto risulterebbe comunque estinto per decadenza, giuste le previsioni dell'art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973*".

Anche nelle note autorizzate dell'8/5 u.s., ribadisce che "*visto che il diritto di chiedere la pensione privilegiata non è diritto esercitabile a termine fisso – quindi può essere esercitato presso il proprio datore di lavoro se in prossimità del pensionamento ovvero direttamente all'INPS se si è già pensionati – il diritto è concepito come «esercitabile» massimo entro 5 anni dalla cessazione dal servizio*".

In disparte la validità della domanda trasmessa in data Omissis tramite il patronato, di cui si è detto, le argomentazioni offerte dall'Istituto non

trovano comunque riscontro nell'apparato normativo, imperniato sulla distinzione tra acquisizione del diritto alla pensione e suo esercizio, mediante richiesta della pensione stessa.

Il diritto alla pensione privilegiata nasce, come posizione giuridica attiva del soggetto lavoratore, con il riconoscimento della dipendenza delle patologie sofferte dal servizio prestato, nonché delle ulteriori condizioni di ascrivibilità tabellare (art. 67 d.p.r. n. 1092/1973 *“Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione”*).

Esso si attua con la liquidazione della pensione, d'ufficio o a domanda, una volta cessato il servizio (art. 167 d.p.r. cit. *“Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”*).

Data la sua derivazione di rango costituzionale (art. 38), il diritto alla pensione, una volta sorto, non si prescrive, cioè non si estingue mai (v., tra le numerose, già Corte cost. sentt. nn. 71/2010, 345/1999, 246/1992 e 203/1985).

Posta l'imprescrittibilità del diritto alla pensione in sé (una volta venuto ad esistenza con il riconoscimento delle condizioni previste dalla norma), si possono prescrivere i diritti patrimoniali ad esso collegati, come ad esempio il diritto ai ratei di pensione per le frazioni temporali non rivendicate (secondo il criterio generale stabilito dall'art. 2948 c.c. per le prestazioni periodiche).

Fermo il quadro delle prescrizioni, che afferiscono alla esistenza ed

alla titolarità dei diritti (ciascuno con il suo contenuto), per ragioni di certezza dei rapporti giuridici, la legge istituisce le decadenze.

Le decadenze riguardano l'esercizio dei diritti o, come nel caso che ne occupa, l'esercizio delle potestà funzionali al loro perfezionamento. Nei casi previsti dalla legge, quando il soggetto non esercita le sue prerogative nei modi e nei tempi stabiliti, perde la possibilità di farlo perché ne decade.

L'art. 169 del d.p.r. n. 1092/1973 si colloca nel solco di tale fondamentale distinzione, stabilendo che *"La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte"*. La norma stabilisce dunque l'inammissibilità della domanda di pensione privilegiata quando – nel termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio – il dipendente non si sia attivato per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, cioè quando non si sia attivato per ottenere il riconoscimento stesso del diritto.

La decadenza invocata dall'Inps, pertanto, altro non è che l'impossibilità di esercitare (presentando la domanda) un diritto che non è mai sorto, per la mancata tempestiva attivazione del relativo procedimento di riconoscimento (*"il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere accertamento della dipendenza"*). A queste condizioni, e solo a queste, il diritto non potrà più sorgere ed a maggior ragione non potrà essere esercitato (*"La domanda di pensione privilegiata non è ammessa"*).

Il quadro normativo appena chiarito non è applicabile al caso del sig. Omissis che, quando ha presentato la domanda di pensione all'Inps, aveva

già chiesto ed ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sua patologia da gastroduodenite. Ciò è avvenuto con il parere del Comitato di verifica cause di servizio in data Omissis ed ha trovato una prima attuazione con il decr. n. Omissis, con il quale è stato assegnato l'equo indennizzo.

Tenuto conto del principio di definitività ed unicità dell'accertamento, ex art. 12 d.p.r. n. 461/2001, non può dunque farsi questione di decadenza (la pronuncia richiamata dall'Inps, n. 12/2023/QM delle SS.RR. di questa Corte, benché afferente ad una fattispecie non sovrapponibile a quella oggi in discussione, conferma comunque questo canone generale).

Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di prescrizione del diritto ai ratei di pensione antecedenti al quinquennio che precede la notifica del ricorso (avvenuta in data 6/12/2024). Non condivisibilmente, infatti, l'Istituto individua nella data di proposizione della domanda giurisdizionale il momento di esercizio del diritto, omettendo di considerare che una domanda amministrativa è stata validamente presentata (e più volte sollecitata) entro i termini di cui all'art. 191, d.p.r. n. 1092/1973.

Nel merito, ribadito che la domanda di pensione privilegiata risulta tempestivamente proposta dal cittadino, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.

Come detto, il verbale della c.m.o. di Omissis in data Omissis contiene espressa attestazione del fatto che con "*P.V. Mod. o provvedimento definitivo Dec. Omissis Datato Omissis*" era già stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della patologia "*GASTRODUODENITE CRONICA EROSIVA*",

mentre era stata esclusa per le patologie *“ESOFAGITE DI I° GRADO. PICCOLA ERNIA IATALE DA SCIVOLAMENTO”*.

Il decreto n. omissis, a conclusione di quel procedimento e su parere conforme del Comitato di verifica cause di servizio, disponeva infatti *“il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione [...] dell’equo indennizzo nella misura di E. 1.831, 11 [...] da corrispondersi in una sola volta per le [...] infermità – “Gastroduodenite cronica erosiva”, rigettando la richiesta per le restanti due patologie.*

Fermo l’accertamento sulla dipendenza da causa di servizio, esaminati i dati anamnestici, effettuato l’esame obiettivo e gli accertamenti clinici strumentali, nel verbale c.m.o. Omissis del omissis si formula dunque il seguente giudizio di ascrivibilità tabellare *“AI FINI DI PENSIONE PRIVILEGIATA”* per la patologia da gastroduodenite *“Tabella A Categoria 8 [...] Suscettibile miglioramento NO [...] Assegno rinnovabile A Vita”* (v. all. 8 al ricorso).

L’ascrivibilità tabellare è riqualificata dalla 7° categoria – individuata in occasione del precedente accertamento – all’8° categoria, e tale reinquadramento non è stato contestato, nel presente giudizio, né dall’Istituto né dal ricorrente. Non risultando impugnato né contestato nessuno degli accertamenti fin qui ricostruiti, possono dirsi acclarati due fatti su cui l’amministrazione, benché ritualmente compulsata, non ha provveduto: non spetta la pensione privilegiata per le patologie da esofagite ed ernia iatale; spetta, ai sensi dell’art. 67, d.p.r. n. 1092/1973, la pensione privilegiata di categoria 8° della Tabella A per la patologia da gastroduodenite, non suscettibile di miglioramento.

Conseguentemente, è respinta la domanda tendente all'accertamento del diritto alla pensione privilegiata per le patologie da *"esofagite di I° grado e piccola ernia iatale da scivolamento"*, mentre è accolta la domanda di pensione privilegiata per la patologia *"Gastroduodenite cronica erosiva"* di categoria 8° della Tabella A, dalla data di cessazione dal servizio, ex art. 191, d.p.r. n. 1092/1973.

Sulle somme inerenti ai ratei pregressi spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolare secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (e cioè, dalla scadenza di ciascun rateo) fino al pagamento. Gli accessori spettano limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo, in conformità al principio enunciato dalle Sezioni riunite di questa Corte, con sent. n. 10/2002/QM.

Viene in rilievo, da ultimo, l'art. 144 d.p.r. n. 1092/1973, secondo cui *"Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione privilegiata, la metà dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sarà recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari a un decimo dell'ammontare di questa"*. Di tale disposizione terrà conto l'Istituto previdenziale, nell'erogare la prestazione.

Resta assorbita la domanda subordinata nei confronti del patronato Acai, che – attenendo a questioni di carattere contrattuale/risarcitorio – esulerebbe in ogni caso dalla giurisdizione contabile, rientrando pacificamente in quella del giudice ordinario.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, Giudice monocratico delle pensioni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda e dichiara il diritto del sig. Omissis alla pensione privilegiata di categoria 8° della Tabella A, dalla data di cessazione dal servizio, per la patologia "*Gastroduodenite cronica erosiva*".

Condanna l'Istituto previdenziale all'erogazione dei ratei pregressi dalla data suindicata, sui quali spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, fermi restando i limiti di cumulabilità *ex art. 144 d.p.r. n. 1092/1973*, nei sensi di cui in parte motiva.

Condanna l'Istituto previdenziale al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese come per legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, disponendo l'annotazione *ex art. 52 del d.lgs. n. 196/2003*.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 14/5/2025.

Il giudice
Luigia Iocca
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 20 maggio 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria (f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Giudice, emesso ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del sujesto provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente o, se esistenti, di dante o aventi causa o di persone comunque interessate ivi riportate.

Campobasso, 20 maggio 2025
F.to Il Responsabile della segreteria
Maria Grazia Sechi